

Il Comune di _____ in persona del Sindaco rappresentante legale pro tempore,
domiciliato con la sua carica presso il Comune di _____
Il Comune di _____ in persona del Sindaco rappresentante legale pro tempore,
domiciliato con la sua carica presso il Comune di _____
Il Comune di _____ in persona del Sindaco rappresentante legale pro tempore,
domiciliato con la sua carica presso il Comune di _____

La Provincia di Lecce in persona del Presidente rappresentante legale pro tempore, domiciliato con la sua carica presso _____

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce in persona del Presidente pro tempore.....

.....
.....

La Confartigianato di Lecce in persona del Presidente pro tempore.....

La Confcommercio di Lecce in persona del Presidente pro tempore.....

La Confesercenti di Lecce in persona del Presidente pro tempore.....

La Confindustria di Lecce in persona del Presidente pro tempore.....

L'Agenzia di Promozione Turistica di Lecce in persona del Commissario Straordinario pro tempore...
.....

L'Università del Salento in persona del Magnifico Rettore pro tempore.....

le parti:

PREMESSO CHE:

- La legge nazionale 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” ed in particolare l’art. 2, comma 1, dichiara che *“Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all’attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica; riconoscono altresì l’apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell’offerta turistica.”*
- La legge nazionale 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” ed in particolare l’art. 5, comma 1, stabilisce *“Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.”*
- La legge nazionale 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, dichiara che *“gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti*

funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati”.

- La Regione Puglia ha recepito ed integrato la legislazione nazionale in materia di Sistemi turistici locali con l'art.5 della L.R. 11/02/2002 n. 1 “Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29/03/2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”, stabilendo al comma 1 che : “ *La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, riconosce i sistemi turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, al fine di favorire l'integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle dello sviluppo economico*”, e al comma 2 che: “*La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le modalità e la misura dei finanziamenti dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, nei limiti delle risorse rivenienti dal fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica istituito presso il Ministero dell'industria e con riferimento alle seguenti finalità:*
 - a) *sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;*
 - b) *attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;*
 - c) *sostenere l'innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 135/2001;*
 - d) *sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotti, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;*
 - e) *promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.”*
- Il Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia ha emanato il Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4 “Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali”, recante norme inerenti le modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali ed per il loro finanziamento

VISTO:

- L'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4 “Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali”, secondo il quale la Regione Puglia distingue due tipologie di Sistemi Turistici Locali, denominate rispettivamente Sistema Turistico Territoriale (in acronimo STT) e Sistema Turistico di Prodotto (in acronimo STP)
- L'art. 4 comma 1 del Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4 “Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali”, per il quale “*Assumono la definizione di Sistema Turistico Territoriale (STT) le forme associative tra soggetti pubblici, come indicati al successivo art. 6 c.1, costituite in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, al fine della valorizzazione a fini turistici delle risorse locali.”*

- L'art. 5 comma 1 del Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4 "Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali", che stabilisce: *"Il STT si costituisce per concorrere alla programmazione turistica locale, al miglioramento dell'attrattività territoriale e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:*
 - a) *promuovere l'attuazione di interventi, anche infrastrutturali, necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località appartenenti al Sistema;*
 - b) *promuovere l'inserimento di interventi di valorizzazione delle risorse locali a fini turistici, all'interno degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, favorendo la creazione e il rafforzamento di reti e sistemi;*
 - c) *favorire il miglioramento della qualità dei servizi ricettivi, di accoglienza, di accesso, gestiti da soggetti pubblici o privati;*
 - d) *promuovere l'adeguamento dell'offerta turistica, con particolare attenzione agli interventi connessi a normative di sicurezza, accessibilità, sostenibilità, nonché alla tutela dell'ambiente ed alla applicazione di standard qualitativi nei servizi erogati;*
 - e) *promuovere e sostenere attività e processi d'integrazione tra soggetti pubblici e/o privati nell'ambito del settore turistico;*
 - f) *sostenere lo sviluppo della telematica e dell'informatica, sotto l'aspetto tecnologico, contenutistico, di utilizzo e di linguaggio, al servizio degli operatori pubblici e privati."*
- L'art. 15 comma 1 del Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4 "Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali", per il quale: *"Assumono la definizione di Sistema Turistico di Prodotto (STP) le forme associative tra soggetti privati e pubblici destinate a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione della rete e della filiera regionale dei servizi turistici, nonché a favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese turistiche, creando nuova occupazione e qualificando le risorse umane operanti nel settore."*
- L'art. 16 comma 1 del Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4 "Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali", per il quale: *"I STP perseguono le seguenti finalità:*
 - a) *accrescere la competitività e la capacità innovativa delle imprese e delle loro reti, per ampliare la presenza sui mercati nazionali ed esteri, in particolare valorizzando processi di internazionalizzazione;*
 - b) *intensificare i processi di crescita dimensionale delle imprese e delle reti, rafforzando le logiche di integrazione;*
 - c) *favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità e professionalità;*
 - d) *promuovere la conoscenza e l'utilizzo di strumenti ad elevato contenuto tecnologico;*
 - e) *individuare specifici strumenti e modalità di promo-commercializzazione, da attuare in collaborazione con la Regione e nel rispetto delle prescrizioni provenienti dalla stessa amministrazione."*

CONSIDERATO:

- che un insieme cospicuo di Comuni della Provincia di Lecce hanno già manifestato la volontà di adottare una logica di sistema a rete, che integri e valorizzi tutte le risorse del territorio e dei suoi attori, per sviluppare una politica di sviluppo concreto nel comparto turistico, approvando a tal fine un protocollo d'intesa per la costituzione di una "Rete per lo sviluppo turistico integrato del territorio", con la finalità, stabilita all'art. 1, di *"Assicurare interventi equilibrati per uno*

sviluppo armonico del territorio in ambito turistico-culturale, attraverso la creazione di un rete coordinata, in grado di attuare un piano unitario di azioni:

- *condiviso ed aperto ad un ampio e fattivo coinvolgimento di istituzioni, enti pubblici ed imprenditori;*
 - *strutturato in modo da attuare la finalità più alta, prevedendo segmenti ben definiti di intervento che tengano in considerazione tutte le specificità presenti nel territorio in ambito turistico;*
 - *coerente con la programmazione territoriale di livello regionale, nazionale e comunitario.”*
- che al suddetto protocollo d'intesa per la costituzione di una “Rete per lo sviluppo turistico integrato del territorio” hanno aderito, con apposita manifestazione di intenti: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; Confindustria; Confcommercio; Confartigianato; Confesercenti; Assonautica provinciale di Lecce; APT Lecce e Università del Salento;
- l'opportunità di procedere, alla luce di quanto disciplinato dalle normative vigenti, nella direzione della costituzione di un “sistema pubblico-privato” che:
- metta insieme le risorse turistiche, i beni culturali ed ambientali, gli eventi, i prodotti tipici della enogastronomia e dell'artigianato localizzati in un ambito territoriale omogeneo od integrato;
 - superare l'accentuata frammentazione caratterizzante il settore turistico;
 - favorire processi efficaci di crescita del sistema socio-economico;
 - sviluppare, valorizzare e qualificare il turismo in una logica integrata, sinergica e trasversale fra i diversi settori economici e produttivi, nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'identità locale;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1
(Premessa)**

Le premesse ed il richiamato protocollo d'intesa per la costituzione di una “Rete per lo sviluppo turistico integrato del territorio” si intendono parti integranti del presente Protocollo d'Intesa.

**Art. 2
(Oggetto)**

Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto la definizione delle attività e delle modalità organizzative e finanziarie necessarie e propedeutiche per procedere con l'istanza di riconoscimento di un Sistema Turistico Territoriale e di uno o più Sistemi Turistici di Prodotto, ai sensi del Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4 “Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali”.

**Art. 3
(Finalità ed obiettivi)**

I soggetti firmatari del presente protocollo intendono - attraverso il processo di concertazione locale e la predisposizione di un piano di sviluppo turistico integrato pluriennale, integrato rispetto alle azioni e le linee d'intervento previste dai Piani Strategici di Area Vasta dei relativi territori interessati - sviluppare, valorizzare e qualificare il turismo in una logica integrata, sinergica e trasversale fra diversi settori economici e produttivi, nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'identità locale al fine di:

- valorizzare e diversificare l'offerta turistica;
- destagionalizzare le presenze turistiche;
- valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dell'intera area territoriale;
- migliorare la qualità e l'organizzazione delle strutture e dei servizi di informazione ed accoglienza dei flussi turistici;
- consolidare e promuovere, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico e di ciascuna delle sue parti.
- implementare nel rispetto dei ruoli e competenze la cooperazione tra enti locali, gli operatori turistici ed economici.

A tal fine le parti sono concordi nel favorire e perseguire la costituzione di un Sistema Turistico Territoriale e di uno o più Sistemi Turistici di Prodotto, quali forme attuative della logica integrata di sviluppo del settore turistico.

Art. 4 (Attività)

I sottoscrittori del presente Protocollo d'Intesa convengono di:

1. procedere allo studio dell'area territoriale rappresentata dai territori dei Comuni firmatari del presente protocollo, al fine di rilevare dotazioni, vocazioni turistiche e proposte progettuali e progettare adeguate linee di intervento di sviluppo turistico integrato, anche in funzione delle analisi e degli studi di domanda ed offerta turistiche;
2. avviare tavoli di concertazione locale per la condivisione degli obiettivi e degli interventi; nello specifico i tavoli saranno tenuti, da un lato, con i rappresentanti degli Enti Locali interessati e con quelli delle Associazioni di Categoria e dei privati coinvolti; da altro lato, con i soggetti referenti delle Aree Vaste coinvolte e con i dirigenti ed i tecnici di riferimento del settore, a livello regionale;
3. predisporre, sulla base dello studio di cui al punto 1) ed in funzione dei risultati di cui al punto 2), un piano pluriennale di sviluppo turistico integrato, integrato, complementare e non sovrapposto rispetto alle linee di intervento progettuali dei Piani Strategici delle due Aree Vaste di riferimento, articolato in un programma integrato di azioni di valorizzazione territoriale ed in uno o più programmi integrati di azioni per la valorizzazione di prodotti turistici (balneare, nautico, culturale, religioso, congressuale e d'affari, termale, scolastico, rurale ed enogastronomico, verde, sociale, sportivo, ecc.), quale fase attuativa e realizzativa degli obiettivi e degli interventi di sviluppo oggetto della concertazione locale di cui al punto 2);
4. svolgere tutte le attività necessarie al fine di adempiere a quanto stabilito dalla Regione Puglia nel Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4 "Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali" per la richiesta del riconoscimento di un Sistema Turistico Territoriale (STT) e di uno o più Sistemi Turistici di Prodotto (STP);
5. richiedere alla Regione Puglia il riconoscimento di un Sistema Turistico Territoriale e di uno o più Sistemi Turistici di Prodotto, ai sensi del Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4 - "Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali".

Art. 5

(Modalità organizzative)

1. Ai fini della realizzazione delle attività sopracitate, i sottoscrittori convengono di individuare nel Comune di Lecce – Assessorato al Turismo, Sport e Relazioni Internazionali il soggetto:
 - a. coordinatore di tutte le azioni da attuarsi, di cui all'art. 4 c.1, c.2 e c.3, e delle procedure per la richiesta di riconoscimento di cui all'art. 4 c.4 e c.5;
 - b. gestore, per gli impegni e le liquidazioni, delle risorse finanziarie comuni destinate al finanziamento delle spese di cui all'art. 6 del presente Protocollo d'Intesa;

Il soggetto Coordinatore e Gestore procederà ad individuare il proprio referente all'interno del Team di Coordinamento, di cui all'art. 5, c.2, per l'attuazione, il monitoraggio e controllo delle attività, di cui all'art. 4.

2. Ai fini della realizzazione delle attività di cui all'art. 4, viene istituito il Team di Coordinamento, composto dal referente tecnico del soggetto Coordinatore e Gestore, di cui all'art. 5 c.1, o suo delegato, e dal rappresentante dell'Università del Salento (così come delegato dal Magnifico Rettore dell'Università del Salento, secondo quanto riportato nella relativa dichiarazione, n. prot), o suo delegato. Al Team di Coordinamento partecipano anche, con funzioni propositive e consultive, un rappresentante per i soggetti privati un rappresentante della Provincia di Lecce, un rappresentante della CCIAA, o loro delegati. Il Team di Coordinamento è rappresentato e coordinato dal referente tecnico del soggetto Coordinatore e Gestore, di cui all'art. 5 c.1, o suo delegato.

Il rappresentante dei soggetti privati viene eletto dai e tra i rappresentanti delle varie Associazioni di Categoria firmatarie del protocollo. La prima volta il rappresentante viene eletto ed indicato in tempo utile rispetto alla convocazione del primo tavolo di lavoro del Team di Coordinamento, dopo la sottoscrizione del protocollo. Una volta eletto resta in carica per un periodo di tre mesi e successivamente sarà eletto un nuovo rappresentante nel rispetto del principio di rotazione.

Parimenti i rappresentanti della CCIAA e della Provincia di Lecce saranno eletti dopo la sottoscrizione del protocollo e prima della convocazione del primo tavolo di lavoro del Team di Coordinamento.

Il Team di Coordinamento ha le seguenti funzioni:

- a. recepire le linee guida indicate dai soggetti aderenti al presente protocollo ed attuare e coordinare le attività operative conseguenti;
- b. convocare e verbalizzare le sedute dei vari tavoli tecnici;
- c. mediare e concertare le esigenze espresse dai soggetti pubblici e da quelli privati, fungendo da interfaccia operativa;
- d. pianificare le attività specifiche da realizzare e definire gli output desiderati;
- e. avviare dei tavoli di concertazione a livello regionale, al fine di condividere e concordare le soluzioni attuative più adatte.
- f. avviare dei tavoli di concertazione a livello locale con i referenti tecnici di Area Vasta;
- g. relazionare sugli stati di avanzamento, con verifiche costanti ed ogni qualvolta richiesto dai soggetti aderenti al protocollo;
- h. fornire pareri tecnici in relazione a specifiche richieste prevenute da parte dei soggetti aderenti al protocollo;
- i. redigere il piano unitario di azioni integrate, almeno triennale, di cui sono elementi costitutivi i programmi di sviluppo di cui ai punti elenco successivi, in coerenza con gli

- indirizzi della programmazione turistica regionale e nazionale e predisposto ed attuato con modalità di integrazione ed in complementarietà con i piani strategici di Area Vasta;
- j. definire il programma di sviluppo del Sistema Turistico Territoriale, secondo quanto espresso dall'art. 10 del Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4 "Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali";
 - k. definire il programma di sviluppo di uno o più Sistemi Turistici di Prodotto, secondo quanto espresso dall'art. 17 del Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4 "Regolamento ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di Sistemi Turistici Locali";
 - l. definire ed attuare i passi da seguire per il conseguimento del riconoscimento di un STL di tipo territoriale e di uno o più STL di Prodotto;

Il Team di Coordinamento rimane in carica per tutta la durata del presente Protocollo.

Ai fini dell'esecuzione delle attività il Team di Coordinamento, potrà avvalersi della collaborazione di esperti, sia appartenenti all'Ateneo Salentino sia esterni, nel campo della programmazione territoriale, della progettazione e del coordinamento, della comunicazione, del marketing, della valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale ed ambientale, e del turismo in genere. A tal proposito il Team di Coordinamento procederà ad individuare ed organizzare appositi gruppi di lavoro, sia trasversali sia tematici, nel rispetto delle competenze richieste di volta in volta dal tipo di attività da realizzare nei tempi previsti. Laddove tali componenti dei gruppi di lavoro non dovessero essere contemplati tra i soggetti individuati secondo quanto espresso all'art. 6 punti elenco c), d) ed e), sarà loro riconosciuto un onorario congruo rispetto all'attività prestata, a valere su fondi di cui all'art.6.

Inoltre, la Segreteria dell'Assessorato al Turismo, Sport e Relazioni Internazionali – Comune di Lecce, collaborerà col Team di Coordinamento, per tutte le attività di tipo informativo-comunicazionale e tecnico-operativo.

Il referente tecnico del Comune di Lecce sarà nominato da un Dirigente del Comune di Lecce, su individuazione dell'Assessore al Turismo, Sport e Relazioni Internazionali del Comune di Lecce.

Art. 6 **(Modalità finanziarie)**

Come quota di adesione al protocollo le parti convengono di stabilire:

- a) a carico dei Comuni, un importo pari ad € 0,10 per abitante, per ogni Comune;
- b) a carico della Provincia di Lecce, un importo pari a € 25.000,00;
- c) a carico della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, un importo pari a € 15.000,00;
- d) a carico delle Associazioni di categoria e dei soggetti privati, non è previsto un impegno monetario, ma un contributo in termini di servizi e supporto, concordato da apposita convenzione tra le parti. Nello specifico, il contributo potrà configurarsi come supporto tecnico fornito attraverso lo svolgimento concordato di determinate attività e mettendo a disposizione eventuali studi, ricerche e statistiche, utili alla redazione del piano di cui all'art. 4 comma 3.
- e) a carico dell'Apt – Lecce, non è previsto un impegno monetario, ma un contributo in termini di risorse umane e di servizi, concordato da apposita convenzione;
- f) a carico dell'Università del Salento, non è previsto un impegno monetario, ma un contributo in termini di risorse umane da impiegare, concordato da apposita convenzione.

L'intero ammontare delle spese necessarie all'espletamento delle attività di cui all'art. 4 è stato stimato pari ad € 50.000,00=.

Le spese in questione sono destinate alla copertura dei costi del personale, di cui all'art. 5, e delle spese generali di funzionamento e gestione.

Il reclutamento del personale, per le prestazioni da svolgere e non ricoperte da personale in organico e/o in convenzione, avverrà seguendo le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente, sulla base delle competenze e per la durata individuate dal Team di Coordinamento, di cui all'art. 5 comma 2.

Tutti i Comuni, la Provincia di Lecce e la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura verseranno la propria quota di adesione al Comune di Lecce, quale ente gestore per gli impegni e le liquidazioni delle risorse finanziarie comuni, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1b, al momento della sottoscrizione del Protocollo, che potrà avvenire previa Delibera di Giunta.

Le somme previste a valere sul bilancio 2009 dai Comuni, ai sensi dell'art. 5 del protocollo d'intesa "Rete per lo sviluppo turistico integrato del territorio" (€ 1.100,00), per i Comuni precedentemente sottoscrittori, si intendono destinate in conto delle quote di adesione al presente Protocollo d'Intesa, per la parte relativa a carico dei Comuni. A tal proposito, per i Comuni che hanno già previsto la somma di € 1.100,00 col precedente protocollo, considerando l'attuale impegno di € 0,10 ad abitante per ogni Comune, le somme eventualmente eccedenti rispetto alle singole quote di adesione previste dal presente Protocollo, confluiscono in un fondo comune destinato alla copertura delle spese inerenti altre attività (partecipazione a fiere ed eventi, produzione di altro materiale promozionale, ecc.). Tali attività saranno concordate di volta in volta con i Comuni interessati. Si procede allo stesso modo per le eventuali somme eccedenti rispetto alle spese necessarie all'espletamento delle attività di cui all'art. 4, in tal caso anche considerando le quote a carico della Provincia di Lecce e della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura. Ogni soggetto, di volta in volta e solo per la sua quota parte, deciderà o meno di impegnare tali proprie somme eccedenti in base al proprio interesse a partecipare alle attività aggiuntive.

Ovvero, rimarrà facoltà dei firmatari del presente Protocollo integrare la somma destinata ad attività che esulano da quelle dell'art. 4, ma che si intendono effettuare in modo condiviso e congiunto tra i vari soggetti aderenti al presente Protocollo ed ogni soggetto parteciperà in quota parte al finanziamento delle iniziative di proprio interesse.

Art. 7 (Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata dalla sua sottoscrizione e fino all'avvenuto riconoscimento, previa istanza di cui all'art. 4, c. 5., del Sistema Turistico Territoriale da parte della Regione.

Art. 8 (Atti successivi)

Le parti si impegnano a stipulare ed assumere tutti gli atti che si dovessero rendere necessari ai fini della realizzazione della finalità di cui all'art. 3.

Art. 9 (Modifiche, aggiornamenti)

Qualora si rendesse necessario prima della scadenza, le parti, di comune accordo, possono procedere a modifiche ed aggiornamenti delle disposizioni contenute nel presente protocollo.

Le modifiche potranno anche riferirsi alla sua durata. Si prevede anche l'ingresso di nuovi soggetti aderenti al protocollo, con cadenza trimestrale. A tal proposito, i soggetti firmatari del Protocollo approvano, attraverso proprio atto deliberativo interno (Delibera di Giunta in caso di Enti Locali), le nuove adesioni e la conseguente integrazione del Protocollo. Una volta ricevute le approvazioni da parte di tutti i soggetti, il Team di Coordinamento procede con l'integrazione del Protocollo e con la convocazione dei Rappresentanti dei nuovi soggetti ai fini delle aggiuntive sottoscrizioni.

Art. 10
(Elezione a domicilio)

Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente Protocollo, le parti scelgono a domicilio:

SERVIZIO TURISMO E MARKETING TERRITORIALE, SERVIZIO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE – Provincia di Lecce

Sede operativa: Via Ugo Botti, 1

73100 Lecce

fax 0832-683772

tel. 0832-683616

In caso di variazioni, il cambiamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato entro 10 giorni. In caso di omissione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio come sopra eletto si intenderanno ad ogni effetto valide ed efficaci.

Lecce, lì

Il Comune di Lecce (capofila)
(nella persona di _____)

Il Comune di _____
(nella persona di _____)

La Provincia di Lecce
(nella persona di _____)

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce
(nella persona di _____)

Confartigianato Lecce
(nella persona di _____)

Confcommercio Lecce
(nella persona di _____)

Confesercenti Lecce
(nella persona di _____)

Confindustria Lecce
(nella persona di _____)

APT – Lecce
(nella persona di _____)

Università del Salento
(nella persona di _____)